

Direzione Commercio e Artigianato

## Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Ai Signori SINDACI dei Comuni del Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs 114/98" - Applicazione della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 "Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione del consiglio regionale n. 563-13414 del 29.10.1999". Prime indicazioni inerenti l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici.

Tenuto conto delle problematiche emerse nel corso della fase di prima applicazione della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, intervenuta a parziale modifica della DCR 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 114/1998", si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Secondo il disposto del punto 2 delle "Ulteriori disposizioni" contenute nella DCR n. 59-10831/2006, le modifiche agli indirizzi generali e ai criteri di programmazione urbanistica "entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR".

Pertanto a partire da tale data, nel caso specifico 30 marzo 2006, i Comuni sono tenuti, in adeguamento alle modificazioni introdotte dalla DCR 59-10831/2006 sopracitata, ad approvare, entro il termine di centottanta giorni, i criteri commerciali di cui all'art. 8, c. 3, del d.lgs. 114/1998, ed a procedere, **conseguentemente**, entro il medesimo termine, all' adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 6, c. 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'art. 4 della legge regionale sul commercio (l. r. 28/1999). Le procedure per l'adozione di tali atti comunali è dettagliatamente descritta all'art. 29, sul quale si richiama particolare attenzione.

Al punto 2 delle "Ulteriori disposizioni" è previsto inoltre che "Dall'entrata in vigore della presente normativa e fino a che i comuni non abbiano provveduto a quanto sopra prescritto, si applicano le norme sostitutive di cui all'art. 30".





## Direzione Commercio e Artigianato

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Tuttavia il punto 3 delle "Ulteriori disposizioni" della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 precisa, con apposita norma transitoria, che per le domande di autorizzazione per le medie strutture di vendita presentate al Comune competente fino al giorno antecedente a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte si applicano le norme stabilite dai comuni nei propri criteri di cui all'articolo 8 del d.lgs 114/98 approvate ai sensi della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 anche se difformi da quanto previsto dalla DCR n. 59/2006.

Pertanto i Comuni che abbiano ricevuto un'istanza di attivazione di una media struttura commerciale antecedentemente all'entrata in vigore della DCR n. 59/2006 (B.U. del 30.3.2006), esaminano le istanze in applicazione dei criteri comunali di cui all'articolo 8 del d.lgs 114/98, sempre che gli stessi siano adeguati ai contenuti della della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 così come modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003. Giova infatti richiamare in proposito che, ai sensi del punto 2 delle "Norme transitorie" della DCR n. 347-42514 del 23.12.2003, intervenuta a modifica dell'originaria formulazione della DCR n. 563-13414 del 29.10.99, i Comuni avevano due anni di tempo per procedere all'approvazione di un nuovo adeguamento ai sensi della DCR n. 347-42514/03, decorso il quale (23.1.2006),gli stessi erano considerarsi inadempienti e soggetti, da conseguentemente, alle norme sostitutive regionali.

In conclusione dunque la disposizione transitoria derogatoria di cui al citato punto 3 delle "ulteriori disposizioni" della DCR 59-10831 del 24.3.2006, non può trovare applicazione sia che il Comune sede d'intervento non abbia mai approvato alcun adeguamento alla programmazione regionale del commercio, sia che lo stesso, pur avendo adeguato ai contenuti della DCR 563-13414/199 nella sua formulazione originaria, non abbia poi provveduto a recepire le modificazioni intervenute con DCR 347-42514 del 23.12.2003. In tali casi trovano pertanto piena applicazione le norme sostitutive di cui all'art. 30 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

Distinti saluti

Il Dirigente del settore Arch. Patrizia Vernoni





## Direzione Commercio e Artigianato

## Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Visto: Il Direttore Regionale dott. Marco Cavaletto

